

D.A. n.160/Gab del 22.6.2026

Oggetto: Disciplina dei termini di interruzione temporanea obbligatoria continuativa dell'attività di pesca nella GSA 16 - Annualità 2026 - ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.M. 0239451/MASAF del 19 maggio 2026.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
- vista** la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- visto** il decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- vista** la legge regionale 10 aprile 1978, n.2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- visto** il D.P.Reg.140/Area 1^/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- visto** il Decreto Ministeriale 19 maggio 2026, n.0239451 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2026 dell'interruzione temporanea obbligatoria continuativa dell'attività di pesca per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti;
- considerato** che il comma 2 dell'articolo 1 del D.M. 0239451/2026 stabilisce che *“Per le unità da pesca di cui al precedente comma 1, iscritte nei Compartimenti Marittimi ricadenti nella giurisdizione della Regione Siciliana per la sola GSA 16, la decorrenza del richiamato periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, è disposta con provvedimento regionale. Tale periodo di interruzione dovrà essere di 30 giorni continuativi, tra giugno e settembre uguale per tutte le unità operanti nella GSA 16. Il periodo di interruzione del provvedimento regionale verrà definito previa consultazione con la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura”*.
- vista** la legge regionale 20 giugno 2019, n.9, art.41, comma 3, che disciplina la composizione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
- visto** il D.A.71/Gab. del 26 marzo 2026 con cui è stata modificata e integrata la composizione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
- vista** la seduta della Commissione Consultiva Regionale della Pesca del 3 giugno 2026, convocata con nota 4899 del 22 maggio 2026, in cui, tra l'altro, sono stati unanimemente condivisi i tempi dell'interruzione temporanea obbligatoria continuativa della pesca a strascico per il 2026 nella GSA 16;

- vista** la nota 5572 del 09 giugno 2026 con la quale il Dipartimento della pesca mediterranea ha comunicato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura le risultanze e le proposte emerse nella seduta della Commissione Consultiva Regionale della Pesca del 3 giugno 2026;
- viste** le risultanze del Tavolo di consultazione convocato dalla Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura in data 18 giugno 2026;
- vista** la nota 295978 del 19 giugno 2026 con la quale la Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha preso atto della preferenza espressa dalla Commissione Consultiva Regionale della Pesca (CCRP) di effettuare l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca in argomento per 30 giorni consecutivi nel mese di ottobre;
- visto** che con la suddetta nota 295978 il Ministero si è così espresso: *“Tuttavia, considerando che tale periodo (mese di ottobre) non risulta contemplato dalla normativa vigente e, tenuto conto che nel corso della CCRP i membri dell'adunanza si sono espressi in subordine a favore di una interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell'arco di tempo compreso tra il 1° settembre e il 30 settembre 2026 coerentemente al periodo indicato nel D.M. 0239451/2026 (30 giorni continuativi tra giugno e settembre), si comunica il parere favorevole di questo Ministero per effettuare il periodo di interruzione obbligatoria continuativa delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell'arco di tempo compreso tra il 1 settembre e il 30 settembre”*;
- considerato** che, come previsto all'ultimo capoverso del comma 2, dell'articolo 1 del D.M. 0239451/2026, è stata consultata la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e che è stato acquisito il parere favorevole della stessa (nota 295978/PEMAC III del 19 giugno 2026 assunta in pari data al prot.5944);
- ritenuto** di avere acquisito dal mondo scientifico e dai portatori di interesse del settore elementi utili e sufficienti;
- sentite** le esigenze rappresentate, nel rispetto della tutela del mare, dalle organizzazioni dei pescatori delle marinerie interessate;
- tenuto conto** delle priorità biologiche e dell'impatto socio-economico della disciplina dell'interruzione obbligatoria, occorrendo armonizzare le due specifiche esigenze per trarre migliori risultati;

DECRETA

Articolo 1

- Art.1. Per l'anno 2026, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, per le unità da pesca autorizzate in licenza all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare-rapidi e reti gemelle a divergenti, iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa nei porti dei Compartimenti marittimi ricadenti nella giurisdizione della Regione Siciliana **per la sola GSA 16, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell'arco di tempo compreso tra l'1 settembre e il 30 settembre 2026.**
- Art.2. Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria continuativa dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 0239451/MASAF del 19 maggio 2026 e successive modifiche e integrazioni.

Art.3. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nella pagina web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella pagina web del Dipartimento della pesca mediterranea del sito internet istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art.98, comma 6, della l.r.9/2015, che ha sostituito l'art.68, comma 5, della l.r.21/2014.

L'Assessore
Sammartino